

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 maggio 2013

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di maggio dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Ennio PASTORET

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura e di Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Si fa altresì menzione che l'Assessore Manuela ZUBLENA interviene alla seduta alle ore 8.03, dopo l'approvazione della deliberazione n. 886 e che l'Assessore Marco VIERIN interviene alla seduta alle ore 8.45, dopo l'approvazione della deliberazione n. 935.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **930** OGGETTO :

INTEGRAZIONI ALLO STANDARD 4.6 "DENSITÀ DEL BESTIAME MINIME E/O REGIMI ADEGUATI" E ALLO STANDARD 5.1 "RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO A AUTORIZZAZIONE" PREVISTI DAL REGIME DI CONDIZIONALITÀ APPROVATO CON DGR N. 2191/2011 GIÀ MODIFICATO CON DGR 228/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni e integrazioni;
- il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni e integrazioni;
- il regolamento (CE) n. 1122/2009 e il regolamento (UE) n. 65/2011 recanti modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), nonché le procedure di controllo per il rispetto degli impegni stabiliti dalla Condizionalità e dalle misure di sviluppo rurale previste dal reg. (CE) n. 1698/2005;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008, C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, con lettere n. Ares(2010) 831245 del 18/11/2010 e n. Ares (2012) 927071 del 31 luglio 2012, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e n. 1974/2006 e successive modificazioni;
- le proprie deliberazioni n. 2191 del 23 settembre 2011 e 228 del 10 febbraio 2012, recanti disposizioni in materia di Condizionalità fissate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125, modificato coi decreti 13 maggio 2011, n. 10346, e 22 dicembre 2011, n. 27417, recante "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", ai sensi del succitato regolamento (CE) 73/09;

preso atto della necessità, evidenziata dall'Autorità di gestione, di specificare che, per il rispetto dello Standard 4.6 "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati", sono da conteggiare tutte le superfici foraggere aziendali, comprese le superfici dichiarate nel contratto "fieno-letame" o nella documentazione sostitutiva, qualora presenti, mentre il bestiame detenuto (in termini di UBA equivalenti) deve essere rapportato ai giorni di permanenza effettiva su tali superfici; preso atto, inoltre, che in alternativa al pascolamento previsto dallo Standard 4.6 è possibile effettuare uno sfalcio, almeno una volta l'anno, delle superfici a prato e/o pascolo permanente;

preso atto, inoltre, che nel corso dei controlli annuali sulla Condizionalità, ed in particolare nell'ambito delle verifiche del rispetto dello Standard 5.1 "Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione", l'ente delegato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha rilevato che le aziende controllate non detenevano in azienda le autorizzazioni per l'uso irriguo delle acque;

considerato che in Valle d'Aosta la gestione delle acque ad uso irriguo è normata dal regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e dalla legge regionale n. 5 dell'8 novembre 1956, nonché dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con DGR n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006 e che, ai sensi delle citate normative, le autorizzazioni di utilizzo delle acque ad uso irriguo possono essere rilasciate a privati o a Consorzi irrigui;

considerato inoltre che, qualora le autorizzazioni siano rilasciate a Consorzi irrigui, l'obbligo di detenzione della documentazione relativa ai terreni ricadenti nel comprensorio di competenza è in capo a questi soggetti, e non alle singole aziende agricole, e che tale precisazione dev'essere prevista dalle disposizioni regionali dello Standard 5.1 al fine di evitare l'errata irrogazione delle sanzioni alle aziende agricole controllate;

atteso che i sopra richiamati decreti elencano gli atti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e le norme quadro inerenti alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) per l'applicazione del regime di Condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, i quali si applicano ai beneficiari

- dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009,
- delle indennità e dei pagamenti di cui all'art. 36 – lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) – del regolamento (CE) n. 1698/05;
- dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- del sostegno erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/05, come specificato all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/06;

preso atto che ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/09, nonché ai sensi dei sopra citati decreti ministeriali, le Regioni sono tenute a specificare ed integrare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni di Condizionalità applicabili a livello territoriale;

visto l'obiettivo gestionale n. 21010008 "Programma sviluppo rurale 2007-2013 – 1.11.9.23";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 30 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura in assenza del Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon,

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante integrazioni alla Norma 4 "Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat", Standard 4.6 "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati", e alla Norma 5 "Misure per la protezione e la gestione delle acque", Standard 5.1 "Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione", previsti dal regime di condizionalità approvato con DGR 2191/2011, modificato con DGR 228/2012;
- 2) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e che le integrazioni al regime di Condizionalità, di cui all'allegato 1, siano applicabili sul territorio regionale dalla data di pubblicazione.

§

ALLEGATO 1

Modifica al Regime di Condizionalità approvato con DGR n. 2191 del 23 settembre 2011 e integrato con DGR n. 228 del 10 febbraio 2012, relativamente a Norma 4 “Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat”, Standard 4.6 “Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati” e a Norma 5 “Misure per la protezione e la gestione delle acque”, Standard 5.1 “Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione”.

----- § -----

Modifica n.1

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Il capitolo **Intervento della Regione** è integrato come segue:

Testo originale:

A norma dell’art. 22, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. in ordine all’impegno specificato al punto precedente, si dispone che per i pascoli il carico minimo non può essere inferiore a:

- 0,5 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore 50 giorni continuativi
- 0,3 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 3 mesi continuativi
- 0,2 UBA/Ha per un periodo di pascolamento non inferiore a 5 mesi continuativi.

Per le Misure 211 (Indennità compensativa per le zone di montagna) e 214 (Pagamenti agroambientali), Azione 2 “Alpicoltura”, i limiti di carico sono quelli concordati con la Commissione europea ed approvati dalla stessa con decisione C (2008) 734 del 18/02/08 (approvazione del PSR 07-13 della Valle d’Aosta): il limite di carico massimo per il pascolo è fissato, rispettivamente, a 0,8 UBA/ha per la Misura 211 e a 0,5 UBA/ha per la Misura 214; il limite minimo per entrambe le Misure è fissato a 0,10 UBA/ha.

Testo modificato:

A norma dell’art. 22, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in base alle condizioni del suolo, al clima e ai sistemi aziendali esistenti a livello regionale, il presente standard prevede un carico animale minimo, su base annua, pari a 0,2 UBA/ha di superficie a prato e/o pascolo permanente; le UBA aziendali devono essere rapportate ai soli giorni di permanenza sulle superfici foraggere.

Per il calcolo del carico animale, in aggiunta alle superfici aziendali, possono essere conteggiate tutte le superfici inserite nel contratto “fieno-letame” (Allegato 6 al PSR 2007/2013), o nella documentazione sostitutiva, qualora siano presenti nella banca dati regionale.

E’ da intendersi come regime adeguato, in alternativa al pascolamento, lo sfalcio almeno una volta l’anno delle superfici a prato e/o pascolo permanente.

Per le Misure 211 (Indennità compensativa per le zone di montagna) e 214 (Pagamenti agroambientali), Azione 2 “Alpicoltura”, i limiti di carico sono quelli concordati con la Commissione europea ed approvati dalla stessa con decisione C (2008) 734 del 18/02/08 (approvazione del PSR 07-13 della Valle d’Aosta): il limite di carico massimo per il pascolo è fissato, rispettivamente, a 0,8 UBA/ha per la Misura 211 e a 0,5 UBA/ha per la Misura 214; il limite minimo per entrambe le Misure è fissato a 0,10 UBA/ha.

Modifica n. 2

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Il capitolo **Intervento della Regione** è integrato come segue:

Testo originale:

Non vi sono specifiche disposizioni in materia.

Testo modificato:

A livello regionale l’autorizzazione all’utilizzo delle acque pubbliche, ai fini irrigui, è disciplinato dal regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e, per quanto riguarda la normativa regionale, dalla legge regionale n. 5 dell’8 novembre 1956 e dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006.

Per quanto concerne l’uso irriguo delle acque, la domanda di concessione, corredata degli elaborati progettuali, tra i quali l’elenco particellare dei terreni da irrigare, può essere avanzata sia da Consorzi, sia da privati.

Al termine dell’istruttoria di rito, la concessione viene rilasciata generalmente per una durata di 30 anni, rinnovabile con apposita richiesta, da presentarsi prima della scadenza. Il diritto irriguo, a tutti gli effetti, è attribuito ai fondi da irrigare appartenenti al comprensorio pertanto, in caso di vendita o altro tipo di cessione della proprietà del fondo, il diritto irriguo rimane in capo al terreno a cui è stato assegnato e non può essere trasferito ad altri appezzamenti.

Nel caso di richieste avanzate dai Consorzi, questi detengono tutta la documentazione relativa ai terreni ricadenti nel comprensorio di competenza.

Oltre alle concessioni rilasciate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, a partire dall’anno 1948, esiste tutta una serie di diritti di prelievo idrico, suddivisi in: “domande di riconoscimento di antico diritto, prive di decreto” e “domande di riconoscimento di antico diritto, con decreto di concessione”. Tali domande, presentate ai sensi dell’art. 2 del r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161, riguardano prelievi già attuati su una serie di corpi idrici prima che ne venisse decretata la loro pubblicità, in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644. La durata di tali antichi diritti, è stata oggetto di diverse leggi di proroga quindicennale e, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4, la loro scadenza è fissata alla data del 31.12.2015. Di questi antichi diritti, la maggior parte riguarda l’utilizzo a scopo irriguo.

A seguito dell'emanazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, tutte le acque, comprese quelle sotterranee, sono state dichiarate pubbliche, pertanto tutti gli utilizzatori di acqua che ha assunto natura pubblica a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge hanno avuto la facoltà di presentare una domanda per farsi riconoscere il loro diritto di utilizzo della risorsa idrica (principalmente sorgenti, pozzi o piccoli corsi d'acqua a carattere stagionale).